



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione

Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico

Ufficio IV

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA la legge 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni recante: *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”*;
- VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 avente a oggetto *“Legge di contabilità e finanza pubblica”*;
- VISTA la legge 4 agosto 2016, n. 163, riguardante *“Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196”*;
- VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’Istruzione e del Ministero dell’Università e della Ricerca;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020 n. 166 recante *“Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’Istruzione”*;
- VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”*;
- VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e della Finanze 30 dicembre 2020 di *“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione 1 marzo 2021, n. 47 con cui sono state assegnate ai titolari dei Dipartimenti in cui si articola l’Amministrazione Centrale le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione di questo Ministero per l’anno 2021;
- VISTO il decreto dipartimentale 11 marzo 2021, n. 306 registrato all’UCB il 18 marzo 2021 con visto n. 302, con il quale sono state assegnate ai titolari dei Centri di Costo le risorse finanziarie, in termini di competenza, residui e cassa per l’anno finanziario 2021;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n.107, recante *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*;
- VISTO la legge 30 dicembre 2020 n. 178 articolo 1, comma 962, che prevede lo stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per l’acquisto e la manutenzione di attrezzature tecniche e

di sussidi didattici e per l'acquisizione di servizi necessari al loro miglior utilizzo;

VISTO il decreto del Ministro 3 marzo 2021, n. 49, art. 1, comma 3, recante “*Criteri, modalità di assegnazione e monitoraggio delle risorse stanziare per l’acquisto e la manutenzione di sussidi didattici, di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e l’acquisizione di servizi necessari al loro miglior utilizzo, per le istituzioni scolastiche che accolgano alunni con disabilità certificata ai sensi dell’articolo 1, comma 962 della Legge del 30 dicembre 2020, n. 178*”;

VISTA la rilevazione a cura della Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica del Ministero dell’istruzione riguardo al numero degli alunni e degli studenti con disabilità frequentanti le scuole del territorio provinciale per l’a.s. 2020/2021;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “*Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche*”;

VISTO il decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze 28 agosto 2018, n. 129 “*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*”;

CONSIDERATO che i Centri territoriali di supporto (CTS), di cui alla Direttiva 27 dicembre 2012, punto 2.1, sono stati individuati dagli Uffici scolastici regionali fra le scuole con maggiore e consolidata esperienza nel campo dei sussidi didattici per gli alunni con disabilità, al fine di fornire ausili e software in comodato d’uso agli alunni e agli studenti, sulla base delle richieste e delle loro necessità, nonché di fornire informazione e consulenza agli operatori scolastici e alle famiglie sull’uso delle tecnologie assistive, sulla base delle esigenze delle scuole e dell’utenza;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art.9, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca indica modalità di riconoscimento di «scuole polo» che svolgono azioni di supporto e consulenza con le reti del territorio per la promozione di ricerca, sperimentazione e sviluppo di metodologie ed uso di strumenti didattici per l’inclusione;

VISTO l’avviso di cui al decreto direttoriale 20 giugno 2019 n. 972 finalizzato all’individuazione di una rete di istituzioni scolastiche in grado di pianificare e implementare interventi rivolti all’acquisto di sussidi didattici, attrezzature tecniche e altre forme di ausili nell’ambito delle tecnologie di assistenza per la didattica inclusiva;

VISTO il progetto presentato dalla rete di istituzioni scolastiche con capofila l’IIS P. Baffi di Fiumicino (RM), denominato “*Gli snodi dell’inclusione – Ripartire dai centri territoriali di supporto*”, in risposta all’avviso di cui al decreto dipartimentale 20 giugno 2019 n. 972, acquisito con prot. AOODGSIP.I. n. 3174 del 03-07-2019;

VISTO il conferimento dell’incarico relativo all’avviso n. 972 del 20 giugno 2019, di cui alla nota. AOODGSIP.U. n. 3540 del 25-07-2019, a favore del progetto denominato “*Gli Snodi dell’Inclusione – Ripartire dai Centri Territoriali di Supporto*”;

TENUTO CONTO della piena soddisfazione riscontrata da parte della scrivente Direzione generale – Ufficio IV nella realizzazione della progettualità didattica di cui al progetto “*Gli Snodi dell’Inclusione – Ripartire dai Centri Territoriali di Supporto*” e in particolare nella correlata implementazione e gestione della piattaforma web “*Strumenti e ausili didattici per la disabilità*”, comprensiva dell’Anagrafe degli ausili didattici;

- RAVVISATA** la necessità di garantire la continuità nella progettualità didattica di cui sopra e nella gestione della piattaforma web “*Strumenti e ausili didattici per la disabilità*”, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa condotta dalla rete di istituzioni scolastiche nello svolgimento della predetta progettualità;
- RITENUTO** pertanto opportuno che la piattaforma web “*Strumenti e ausili didattici per la disabilità*” sia gestita ed implementata dalla predetta rete di scuole avente come capofila l’IIS P. Baffi di Fiumicino (RM) anche per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023;
- RITENUTO** opportuno determinare i criteri e le modalità per l’erogazione dei finanziamenti finalizzati all’acquisto di sussidi didattici e dei servizi necessari al loro migliore utilizzo per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023 pari a € 30.000.000.00;
- ACCERTATA** la disponibilità, in termini di competenza e cassa, sui pertinenti capitoli n. 2184/4, 2185/4, 2186/4 e 2188/4 Tab. 7 “*Spese per il sostegno agli alunni diversamente abili - Acquisto e manutenzione di attrezzature tecniche e sussidi didattici e acquisizione di servizi necessari al loro miglior utilizzo, per le istituzioni scolastiche che accolgano alunni con disabilità certificata*”, dello stato di previsione del Ministero dell’Istruzione per l’E.F. 2021;
- CONSIDERATO** che in ottemperanza agli obblighi di trasparenza previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 sarà data pubblicazione, nella sezione della home page del MIUR “*Amministrazione Trasparente*” dei dati e delle informazioni relative all’oggetto del presente decreto

DECRETA

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente decreto, ai sensi dell’articolo 1, comma 962 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 disciplina i criteri e le modalità per l’erogazione dei finanziamenti finalizzati all’acquisto e alla manutenzione di sussidi didattici, di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e per l’acquisizione di servizi necessari al loro miglior utilizzo, per le istituzioni scolastiche che accolgano alunne e alunni, studentesse e studenti con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché le modalità di erogazione del servizio, di individuazione dei beneficiari e di monitoraggio.
2. Ai fini del presente decreto, si applica la seguente definizione: per “sussidi didattici, di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 104” si intendono “sussidi didattici e attrezzature tecniche nonché ogni altra forma di ausilio tecnico nell’ambito delle tecnologie assistive per la didattica inclusiva”.

Art. 2 (Finalità)

1. Al fine di concorrere alla dotazione di sussidi didattici e ausili tecnici per le istituzioni scolastiche, ivi compresi i servizi necessari al loro migliore utilizzo, sarà ripartita su base provinciale per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, la somma totale di euro 30 milioni, in attuazione dell’art. 1, comma 962 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. Per l'anno scolastico 2021/2022, con il presente decreto, è ripartita su base provinciale, una quota pari ad euro 10 milioni (€ 10.000.000,00) a titolo di acconto; per l'anno scolastico 2022/2023, sarà ripartita su base provinciale, una quota pari ad euro 10 milioni (€ 10.000.000,00) come ulteriore acconto; per l'anno scolastico 2023/2024 sarà ripartita su base provinciale la restante somma pari ad euro 10 milioni (€ 10.000.000,00) a titolo di saldo.

3. Il riparto, per ciascun anno scolastico, avverrà sulla base del numero di alunni e studenti con disabilità iscritti presso le istituzioni scolastiche del territorio provinciale.

4. Obiettivo del finanziamento è migliorare l'efficacia delle proposte educative e didattiche specifiche mediante l'uso di strumentazioni idonee a facilitare l'inclusione scolastica e l'apprendimento degli alunni con disabilità sulla base dei loro specifici bisogni formativi.

Art. 3

(Individuazione dei beneficiari)

1. Gli Uffici scolastici regionali emanano, sulla base delle finalità del presente decreto e tenuto conto di quanto previsto dalla normativa regionale in materia di ausili, specifici bandi rivolti alle istituzioni scolastiche dell'infanzia, del primo e secondo ciclo d'istruzione, statali e paritarie.

2. Le istituzioni scolastiche, tenuto conto delle erogazioni di benefici simili da parte delle Regioni e degli Enti locali, predispongono, sulla base delle necessità individuate nel Piano Educativo Individualizzato (PEI), specifici progetti nelle seguenti aree:

- a) acquisizione in comodato d'uso di sussidi didattici e ausili tecnici;
- b) adattamento o trasformazione di sussidi didattici e ausili tecnici già in dotazione all'Istituzione scolastica;
- c) qualsiasi servizio necessario a rendere il sussidio didattico o l'ausilio tecnico effettivamente utilizzabile (installazione, personalizzazione, formazione e assistenza all'utilizzo, manutenzione e costi tecnici di funzionamento, ecc.), anche mediante convenzioni con centri specializzati nelle tecnologie assistive, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico.

3. Le istituzioni scolastiche trasmettono i suddetti progetti, tramite la piattaforma nazionale web dedicata "*Strumenti e ausili didattici per la disabilità*", agli Uffici Scolastici Regionali ai fini della loro valutazione.

4. I progetti, di cui al comma 2 del presente articolo, sono selezionati da Commissioni istituite dai direttori e dai dirigenti titolari degli Uffici Scolastici Regionali, composte da professionalità interne all'Amministrazione, da rappresentanti dei CTS (Centri territoriali di supporto) e delle Scuole polo per l'inclusione, delle Associazioni di persone con disabilità e dei loro familiari, nonché da ulteriori professionalità esterne rinvenibili nei Gruppi di lavoro regionali e territoriali per l'inclusione, anche al fine di garantire il necessario raccordo con le Regioni e gli Enti locali. Alle Commissioni possono partecipare anche rappresentanti dei Comuni individuati dalle ANCI regionali, e rappresentanti delle Province individuati dalle UPI regionali.

5. La valutazione dovrà tener conto, fra l'altro, delle specifiche necessità territoriali, degli elementi desunti dalla ricognizione dei sussidi e ausili già in dotazione dei Centri territoriali di supporto e delle Scuole polo per l'inclusione, nonché dell'opportunità di utilizzare detti sussidi didattici e ausili tecnici in forma consortile fra reti di scuole, anche a titolo temporaneo.

6. Ai fini dell'individuazione dei beneficiari, ciascuna delle Commissioni, di cui al comma 4 del presente articolo, formula le graduatorie dei progetti su base provinciale, anche al fine del loro scorrimento in caso di rinuncia al beneficio in corso d'anno.

7. Gli Uffici scolastici regionali trasmettono le graduatorie ai Centri territoriali di supporto, ai fini della programmazione degli interventi.

Art. 4

(Criteri di assegnazione del finanziamento, erogazione del servizio, rendicontazione e monitoraggio)

1. Per l'anno scolastico 2021/2022, la somma di cui all'art. 2, comma 2 ovvero euro 10 milioni (€ 10.000.000,00) è così ripartita:

- a) euro 9.450.000,00 (novemilioniquattrocentocinquantamila/00) sono assegnati alle scuole sedi dei Centri territoriali di supporto, tenuto conto del numero di alunni e studenti con disabilità iscritti nell'a.s. 2020/2021, come da "Tabella A" allegata al presente decreto;
- b) euro 550.000,00 (cinquecentocinquantamila/00) sono destinati alla rete di scuole avente come capofila l'IIS P. Baffi di Fiumicino per garantire continuità nella gestione della progettualità didattica di cui all'avviso n. 972 del 20 giugno 2019 e per la gestione della piattaforma "Strumenti e ausili didattici per la disabilità".

2. A seguito dell'assegnazione delle risorse, i Centri territoriali di supporto presentano agli Uffici scolastici regionali i piani degli acquisti da effettuare, tenuto conto delle graduatorie provinciali di cui al comma 7 dell'articolo 3, nonché specifici piani delle attività relativi all'erogazione del servizio, che tengano conto anche degli accordi con ausilioteche, centri tiflogici e altri centri specializzati.

3. Non più del 30% della somma assegnata ai Centri territoriali di supporto può essere destinato all'acquisizione di servizi finalizzati al miglior utilizzo dei sussidi didattici in dotazione alle istituzioni scolastiche e al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2. Almeno il 70% della somma assegnata deve essere destinato all'acquisto e alla manutenzione dei sussidi didattici.

4. Per la realizzazione delle finalità indicate nel presente decreto, i Centri territoriali di supporto ricevono, per l'anno scolastico 2021/2022, a titolo di acconto, una prima quota del finanziamento pari ad euro € 9.450.000,00.

5. I Centri territoriali di supporto effettuano gli acquisti ed erogano i relativi servizi, necessari a promuovere il miglior utilizzo dei sussidi in dotazione, in collaborazione con le Scuole polo per l'inclusione, di cui al D.lgs. 66/2017.

6. Nel corso dell'E.F. 2023, secondo specifiche tempistiche che verranno indicate dalla Direzione generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico – Ufficio IV, i Centri territoriali di supporto provvederanno a inviare agli Uffici scolastici regionali territorialmente competenti le rendicontazioni relative ai titoli di spesa pagati in riferimento all'acconto ricevuto nell'E.F. 2021 e all'ulteriore acconto che verrà erogato nel corso dell'E.F. 2022, e a quelli impegnati o liquidati con riferimento al restante importo assegnato, opportunamente vistate dai Revisori dei conti. Tali rendicontazioni, convalidate dagli Uffici scolastici regionali, saranno trasmesse alla Direzione generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico – Ufficio IV per l'erogazione delle risorse a titolo di saldo.

7. La rete di scuole avente come capofila l'IIS P. Baffi di Fiumicino riceverà a titolo di acconto il 50% delle risorse di cui al presente articolo, comma 1, punto b) e sarà tenuta a trasmettere la rendicontazione relativa ai titoli di spesa pagati, in riferimento all'acconto ricevuto, e a quelli impegnati o liquidati con riferimento al restante importo, completa di visto di regolarità amministrativo-contabile del revisore dei conti, alla Direzione generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico – Ufficio IV per l'erogazione del restante 50% a titolo di saldo entro il 31 ottobre 2021.

8. Gli Uffici scolastici regionali coordinano il servizio nell'ambito del territorio di competenza, svolgendo attività di supporto e accompagnamento alle azioni programmate e verificano l'effettiva utilizzazione delle risorse assegnate, anche avvalendosi di procedure informatizzate, mediante appositi monitoraggi che sono trasmessi alla Direzione generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico – Ufficio IV.

Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge.

IL DIRETTORE GENERALE
Antimo Ponticiello